



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5158 del 2015, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Comune di Alba, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Barilati, Pietro Piciocchi, Luca Gabrielli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Filippo Nicolai, 70;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comune di Albera Ligure, non costituito in giudizio;

A) quanto al ricorso introduttivo del giudizio:

- del DPCM dell'1.12.2014 pubblicato in GU n. 21 del 27.01.2015 "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014";

- del decreto del Ministero dell'Interno 24 giugno 2014 recante “Determinazione delle variazioni a congruaggio delle assegnazioni, già attribuite, del Fondo di solidarietà comunale, per l’anno 2013, derivanti dalla verifica del gettito d’imposta municipale (IMU) standard, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D”;
- della nota del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 16 giugno 2014 – non pubblicata – recante l’ammontare del gettito stimato per ciascun Comune dell’IMU e della TASI ad aliquota standard per l’anno 2014;
- della “nota metodologica del Ministero dell’economia e delle finanze concernente la metodologia per la verifica del gettito dell’IMU dell’anno 2013” approvata dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali con verbale del 30 aprile 2014 che parimenti si impugna;
- di ogni atto preparatorio, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto, e connesso;

B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 20 luglio 2017:

- del decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017, pubblicato sulla G.U. del 17 maggio 2017, n. 113, avente ad oggetto "Conferma degli importi delle riduzioni di risorse a carico dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna anni 2013, 2014 e 2015";
- degli atti della Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali del 9 febbraio 2017 e del 23 marzo 2017.

C) quanto ai motivi aggiunti presentati dal Comune di Alba il 20\12\2018:

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 dicembre 2014, pubblicato in G.U. – serie ordinaria – n. 21 del 27 gennaio 2015, recante “*Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014*”;
- del Decreto del Ministero dell'Interno del 24 giugno 2014 recante “*Determinazione delle variazioni a congruaggio delle assegnazioni, già attribuite,*

del Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2013, derivanti dalla verifica del gettito dell'imposta municipale propria (IMU) standard, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D”;

- della nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 16 giugno 2014 – non pubblicata – recante l'ammontare del gettito stimato per ciascun Comune dell'IMU e della TASI ad aliquota standard per l'anno 2014; della *“nota metodologica del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la metodologia per la verifica del gettito dell'IMU dell'anno 2013”* approvata dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali con verbale del 30 aprile 2014 che parimenti si impugna (doc. n. 4);

- di ogni atto preparatorio, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto, e connesso;

se ed in quanto occorrente, del decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017, pubblicato sulla G.U. del 17 maggio 2017, n. 113, avente ad oggetto *"Conferma degli importi delle riduzioni di risorse a carico dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna anni 2013, 2014 e 2015"*; degli atti della Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali del 9 febbraio 2017 e del 23 marzo 2017;

- se ed in quanto occorrente, dell'atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, seduta del 23 marzo 2017 relativo alla presa d'atto della mancata intesa sullo schema di Decreto del Ministero dell'Interno concernente le riduzioni delle risorse da applicare a ciascun comune per gli anni 2013 e successivi ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in l. 7 agosto 2012, n. 135 allegato al medesimo atto; dell'atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, seduta del 19 giugno 2014 con cui è stato espresso parere favorevole sull'aggiornamento della *“nota metodologica del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la metodologia per la verifica del gettito dell'IMU dell'anno 2013”* e della nota metodologica di aggiornamento allegata al medesimo atto

insieme alla “*nota metodologica del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la metodologia per la verifica del gettito dell'IMU dell'anno 2013*” del 30 aprile 2014; dell'atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, seduta del 19 giugno 2014 - accordo sul fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 formato e ripartito come da criteri applicati per l'elaborazione del prospetto pervenuto dal Ministero dell'Interno il 19 giugno 2014 allegato al medesimo accordo quale parte integrante del medesimo; nonché, sempre se ed in quanto occorrente, per l'annullamento dell'atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, seduta del 19 giugno 2014 recante l'intesa sullo schema di Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la determinazione delle variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, e del medesimo schema allegato all'atto; dell'atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sedute dell'11 settembre 2014 e del 16 ottobre 2014 recante mancato assenso delle Autonomie locali sul riesame dell'accordo sui criteri di formazione e ripartizione del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 sancito dalla Conferenza Stato Città ed autonomie locali del 19 giugno 2014.

Visti il ricorso, i primi motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti depositati dal Comune ricorrente il 20 dicembre 2018 e l'istanza del 10 gennaio 2019, con la quale il Comune medesimo ha chiesto di essere autorizzato a notificare i predetti motivi aggiunti per pubblici proclami;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato atto che con ordinanza n. 12148/2018 il Collegio ha già ammesso la parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso e i primi motivi aggiunti avverso gli atti impugnati;

Ritenuto pertanto che anche i secondi motivi aggiunti, depositati il 10 dicembre 2018, debbano essere notificati a tutti i controinteressati, da individuarsi nei comuni italiani che compaiono negli allegati del d.P.C.M. impugnato, e che, in considerazione dell'elevato numero degli stessi, il Collegio ritiene di poter autorizzare l'adempimento mediante pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri della presente ordinanza, del secondo ricorso per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tal fine, il ricorrente dovrà provvedere entro il termine decadenziale di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando entro tale termine, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica del ricorso introduttivo e della presente ordinanza;

Ritenuto che la prova della avvenuta notifica, nei modi suindicati, dovrà essere depositata, a cura di parte ricorrente, nei successivi trenta (trenta) giorni dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, a pena di decadenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), riservata ogni altra decisione, dispone l'integrazione del contraddittorio come da motivazione.

Conferma per la prosecuzione del giudizio l'udienza dell'8 maggio 2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente FF

Laura Marzano, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberta Ravasio

IL PRESIDENTE
Ivo Correale

IL SEGRETARIO